



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 170 del 30/12/2024

Oggetto Proposta di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - "CALATIA PUBBLICA RISCOSSIONE" - finalizzato alla gestione della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'Ente

Il giorno **trenta dicembre duemilaventiquattro**, con inizio alle ore **12:30** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	MARONE CLAUDIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA	Si	
Assessore	SANTANGELO ANNARITA	Si	
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: **8**

Assenti: **0**

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

Oggetto Proposta di finanzia di progetto ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - "CALATIA PUBBLICA RISCOSSIONE" - finalizzato alla gestione della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'Ente

L'Assessore con delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria

Visto l'art. 193 del D. Lgs. 36/2023 che testualmente recita:

1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'[articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorzarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.
3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'[articolo 106](#). Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'[articolo 117](#). Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'[articolo 117](#). La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'[articolo 175, comma 1](#), con le modalità disciplinate nel presente Titolo.

Premesso che:

- 1. in data 24/05/2024, con nota prot. n. 27529 la Etruriaservizi srl, la Res Publica srl e la Cris Srl (di seguito Calatia Publica Riscossione) hanno depositato una proposta di *project financing*, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023 finalizzato alla gestione delle entrate di competenza dell'Ente;
- 2. con nota prot. 30518 del 04/06/2024 l'Ente ha manifestato il proprio interesse alla valutazione della proposta di finanza progetto presentata;
- 3. nel corso della interlocuzione con il soggetto proponente sono state chieste rettifiche e modifiche al progetto, al fine di superare alcune criticità già emerse nella prima fase negoziale, e di rendere la proposta più aderente agli indirizzi dell'Amministrazione e alle esigenze gestionali dell'Ente;
- 4. il soggetto proponente, con PEC del 18/10/2024, acquisita al protocollo generale con il n.53795 ha trasmesso la documentazione progettuale prevista dall'art. 193 comma del D. Lgs. n. 36/2023, aggiornata sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici;
- 5. il soggetto proponente, con PEC del 30/12/2024, acquisita al protocollo generale con il n.65474 ha ritrasmesso la documentazione progettuale prevista dall'art. 193 comma del D. Lgs. n. 36/2023, aggiornata a seguito della precedente proposta presentata in data 3/12/2024 con prot. 61563;

Considerato che:

Il project financing rappresenta una modalità applicativa del partenariato pubblico privato attraverso cui la progettazione, realizzazione, gestione e il finanziamento – in tutto o in parte – di opere pubbliche e di pubblica utilità vengono affidati ad un operatore privato.

L'utilizzo di tale strumento può derivare da una precisa scelta dell'amministrazione pubblica, mediante l'elaborazione di un progetto di fattibilità dell'opera da realizzare che viene posto a base di gara e

mediante la pubblicazione di un bando finalizzato alla ricezione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

In alternativa, come nel caso di specie, può essere direttamente l'operatore privato, su sua iniziativa, a proporre all'amministrazione di realizzare e gestire l'opera pubblica.

In tale ipotesi, la procedura che porta all'approvazione e alla realizzazione dell'opera si compone delle seguenti fasi:

1) La presentazione della proposta

L'operatore privato presenta all'amministrazione una proposta, contenente un **progetto di fattibilità**, una bozza di convenzione e il piano economico-finanziario asseverato, le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti per i concessionari, e l'impegno a prestare una cauzione nel caso di indizione di gara.

2) La fase di valutazione

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi dalla presentazione, la fattibilità della proposta.

A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione; se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.

Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti. Il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.

Come meglio si vedrà appresso, in questa fase l'amministrazione è tenuta a valutare il pubblico interesse della proposta, anche -ma non solo- in relazione al contributo pubblico richiesto, ovvero a valutare se l'intervento risulti utile per la collettività, arrechi benefici meritevoli di considerazione, proporzionato rispetto al contributo, razionale con riguardo alle alternative complessivamente rispondente alle finalità e priorità amministrative.

In questa fase di valutazione della proposta, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità tecnica.

3) La fase di gara

L'amministrazione pone il progetto approvato a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la **presentazione di eventuali varianti al progetto**.

I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti per i concessionari e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il soggetto vincitore dovrà predisporre il progetto definitivo e il progetto esecutivo, realizzare l'opera e gestirla per il tempo pattuito.

In questa fase di valutazione della proposta, **l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità tecnica**. Per principio pacifico, «nella procedura di project financing occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione: la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore, mentre la

seconda fase costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Cons. Stato, Ad. Plen. 15 aprile 2010, n. 2155, richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1; T.A.R. Marche, sez. I, 25 novembre 2016, n. 664; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 1349; in termini simili, TAR Toscana, 28 febbraio 2018, n. 328; Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2015, n. 4035; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1315).

Ritenuto il progetto in questione confacente all'interesse pubblico di incrementare la percentuale della riscossione, di conseguire una qualificata difesa in giudizio della pretesa tributaria e di realizzare nel contempo un razionale ed efficiente supporto all'Ufficio Tributi dell'Ente con conseguente benefici in favore dell'interesse della collettività maddalonese;

Dato atto che vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Una valutazione di fattibilità in merito all'esistenza di un interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore, in relazione all'allegata proposta di project financing finalizzata alla gestione della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell'Ente, presentata da "Calatia Pubblica Riscossione". Resta inteso che, qualora la proposta non rispetti gli obiettivi o i requisiti previsti, l'Ente avrà il diritto di non procedere con la definizione della procedura, senza alcun obbligo di fornire ulteriori motivazioni;
- 2) **di demandare** al Dirigente dell'Area Economico- Finanziaria di adottare i successivi atti gestionali;
- 3) **di pubblicare** il seguente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale dell'Ente;
- 4) **di dichiarare**, con separata votazione, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità dell'adottanda deliberazione., al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'interesse pubblico perseguibile attraverso la procedura in questione.

Il Proponente
CAPUOZZO FRANCESCO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **195** del **30/12/2024** ad oggetto: “Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’articolo 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - “CALATIA PUBBLICA RISCOSSIONE” - finalizzato alla gestione della riscossione coattiva delle entrate di competenza dell’Ente”;

DATO ATTO che il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria ha reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 30/12/2024, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto della sussistenza dell'interesse pubblico;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria delle CAVE MICHELE di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'interesse pubblico perseguibile attraverso la procedura in questione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco f.to Andrea De Filippo	Segretario Generale f.to Geraldo Bonacci
------------------------------------------	----------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/12/2024** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Maddaloni, lì 09/01/2025

Segretario Generale
Geraldo Bonacci



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **34**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 34 dell'Albo Pretorio del Comune dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Maddaloni, lì 09/01/2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to TEDESCO DOMENICO